



07
SETTEMBRE
ore 09,00

CASA DEL
GIOVANE

CONVEGNO PROVINCIALE BERGAMO

I NUOVI INDICATORI DI AFFIDABILITA' FISCALE (ISA)
cosa cambia – analisi – casi pratici

Apertura Lavori

Maurizio Martellosio
Presidente Provincia di Bergamo

RELATORE

Beppe Sosta

ISA INDICATORI SINTETICI AFFIDABILITA'

Relatore Sosta Dr. Beppe

il D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016, art. 7-bis, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 225 del 1° dicembre 2016 in sostituzione degli studi di settore.

completata dalla Legge n. 96/2017 la cui attuazione ha recepito le indicazioni provenienti dal mondo delle Imprese, dagli Ordini professionali e dalle Università, ed è volto a migliorare la qualità del rapporto tra contribuente e fisco.

L'art. 9-bis del D.L. n. 50/2017, così come convertito, prevede il superamento della norma introdotta dal D.L. n. 193/2016, disponendone l'abrogazione e, al contempo, definisce puntualmente la disciplina di elaborazione, approvazione e applicazione dei nuovi indici.

La nascita degli ISA si colloca all'interno della più complessa e articolata riforma fiscale avviata negli ultimi anni tesa a delineare un nuovo sistema di relazioni tra fisco e contribuenti, **incentivando la tax compliance**, la trasparenza, **il dialogo**.

Platea di 4 milioni di soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo



Definizione

Gli INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA' FISCALE sono indicatori che, misurando attraverso un metodo statistico-economico, **dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta**, forniscono una sintesi di valori che permette di verificare la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti



Roma, 02 agosto 2019

Pag. 2-4

Premessa

Con l'introduzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), il legislatore ha inteso favorire l'assolvimento degli obblighi tributari e **incentivare l'emersione spontanea di basi imponibili**.

L'istituzione degli ISA per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni rappresenta un'ulteriore spinta verso **meccanismi di collaborazione** fra **contribuenti e Amministrazione finanziaria** finalizzati ad aumentare il livello di adempimento spontaneo, utilizzando anche forme di assistenza sempre più efficaci (ad es. avvisi e comunicazioni in prossimità di scadenze fiscali).

In particolare, gli ISA esprimono una misura di sintesi sul grado di affidabilità dei comportamenti fiscali dei contribuenti mediante una **metodologia statistico-economica**, alimentata da un sistema di indicatori elementari basato su dati e informazioni relativi **a più periodi d'imposta**. Detta metodologia permette di realizzare una valutazione "graduata" relativamente ai comportamenti gestionali e contabili.

Il riscontro trasparente della correttezza dei comportamenti fiscali consentirà di individuare i contribuenti che, **risultando "affidabili"**, **avranno accesso** a significativi **benefici premiali**.

1.1 Le finalità


Come anticipato in premessa, l'obiettivo, coerente con il percorso di rinnovamento dei rapporti tra cittadini e Amministrazione finanziaria, avviato già da qualche anno, è quello di **favorire l'emersione spontanea di basi imponibili**, di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e di **rafforzare la collaborazione tra i contribuenti e la Pubblica Amministrazione**.

LA COSTRUZIONE DEGLI ISA


CIRCOLARE N. 17

Roma, 02 agosto 2019

Pag. 8-9



vengono approvati con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati;



esprimono, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo l'accesso al regime premiale specificato al successivo art. 6;




sono elaborati sulla base di analisi di dati e informazioni relativi **a più periodi d'imposta**, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale nel suo complesso e, pertanto, anche con riferimento a diverse basi imponibili;



sono **soggetti a revisione, al massimo, ogni 2 anni** dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione e possono essere integrati **entro il mese di febbraio** del periodo d'imposta successivo a quello per il quale devono essere applicati, per tenere conto di **situazioni di natura straordinaria** anche correlate a modifiche normative e ad andamenti dell'economia e dei mercati, con particolare riguardo ad attività economiche o aree territoriali determinate;



le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici sono individuate attraverso un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno;



dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli indici sono acquisiti dalle fonti informative disponibili nell'anagrafe tributaria e dagli elementi comunicati con le dichiarazioni fiscali previste dall'ordinamento vigente **nonché da altre fonti;**

...<<Oltre al tradizionale "veicolo" delle dichiarazioni fiscali, vi sono, tra le altre, le fonti informative reperibili presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro.>>



l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti appositi programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei predetti dati nonché gli elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e dall'applicazione degli indici

OBIETTIVO A.d.E.

semplificazione
adempimenti

incentivare
l'emersione
spontanea di
redditi
imponibili

aumentare la
collaborazione fra
contribuenti e
Amministrazione finanziaria

ieri



1984 VISENTINI TER
1989-90 COEFFICIENTI DI
CONGRUITÀ DEI RICAVI E DI REDDITO
1991 COEFFICIENTI PRESUNTIVI DI
RICAVI E DI REDDITO
1992-93 MINIMUM TAX

oggi



1995 PARAMETRI
1998 STUDI DI SETTORE

domani



2017 INDICE SINTETICO
DI AFFIDABILITÀ

Al fine di identificare il grado di affidabilità del contribuente, il nuovo sistema degli ISA si basa su due tipologie di indicatori:




INDICATORI DI AFFIDABILITA'

Consentono di stabilire se l'entità di ricavi, valore aggiunto e reddito dichiarato, sia tale da far considerare la posizione del contribuente più o meno affidabile e possono essere affiancati da altri indicatori più specifici, concernenti la valutazione della fedeltà dei dati dichiarati, con riguardo particolare alla **gestione del magazzino**, nonché con riferimento a quanto risulti all'Amministrazione da esiti di attività di controllo e banche dati disponibili. Il valore di questi indicatori viene graduato in una scala crescente **da 1 a 10**, valore che corrisponde al più alto grado di affidabilità.

INDICATORI DI ANOMALIA

Riprendono quelli di **normalità e di coerenza economica**, valutano situazioni atipiche sotto l'aspetto contabile e gestionale, nonché gli eventuali disallineamenti tra dati e informazioni presenti in diversi modelli di dichiarazione o emergenti dal confronto con banche dati esterne. La metodologia riconosce un punteggio che viene attribuito nel solo caso in cui **siano presenti anomalie**. Tale indicatore partecipa al calcolo dell'indice sintetico di affidabilità fiscale soltanto nel caso in cui assuma un valore compreso tra **1 e 5**.

ISA si basa su un sistema di indicatori elementari di **affidabilità** e **anomalia**;
dalla media di tali indicatori viene calcolato
l'indice sintetico di affidabilità che assume
un **valore compreso tra 1 e 10**.



Ambito SOGGETTIVO

Gli ISA si applicano agli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come “**attività prevalente**”, una o più attività per la quale risulta approvato un apposito ISA.

Per “**attività prevalente**” si intende l’attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d’imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi.

✓ L'individuazione dell'attività prevalente è effettuata con riferimento a una stessa **categoria reddituale**:

- Pertanto, se il contribuente svolge diverse attività, **alcune delle quali in forma d'impresa e altre in forma di lavoro autonomo**, determina:

* **sia** l'attività prevalente relativa al complesso delle attività svolte in forma di impresa;

* **sia** l'attività prevalente relativa al complesso delle attività svolte in forma di lavoro autonomo;

✓ Al riguardo:

- se l'attività prevalente per le due categorie reddituali (impresa e professionale) sono contraddistinte da codici attività afferenti ISA differenti,

* il contribuente **applica i diversi ISA eventualmente approvati per ciascuna di esse**;

- se l'attività prevalenti per le due categorie reddituali sono contraddistinte da codici attività **compresi nello stesso ISA**,

* il contribuente lo applica sia per l'attività di impresa che per quella di lavoro autonomo (in un caso compilando il quadro «F» e nell'altro il quadro «G»).

Sono da verificare le istruzioni dei singoli ISA

CONTRIBUENTI CHE CONSEGUONO NELL 'ANNO D'IMPOSTA SIA REDDITI D'IMPRESA CHE DI LAVORO AUTONOMO

Nel caso in cui i contribuenti interessati dai benefici premiali conseguono, con riferimento ad un periodo di imposta, sia redditi di impresa sia redditi di lavoro autonomo, gli stessi accedono ai benefici medesimi se:

applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi indici sintetici di affidabilità fiscale, laddove previsti;

il punteggio attribuito a seguito dell'applicazione di ognuno di tali indici è pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso al beneficio stesso.

Roma, 02 agosto 2019

IL CONTRIBUENTE ESERCITA DUE ATTIVITA' E PER UNA DELLE DUE ATTIVITA' NON RISULTA APPROVATO NESSUN ISA

a rilevare sarà l'unico ISA compilato, l'accesso ai benefici sarà comunque consentito, ovviamente sempre che l'unico ISA compilato dia un valore almeno pari a 8

IL CONTRIBUENTE ESERCITA DUE ATTIVITA' E, PER UNA DELLE DUE, DICHIARA UNA CAUSA DI ESCLUSIONE

il contribuente non potrà accedere ai benefici premiali in quanto non risultano applicati per entrambe le categorie reddituali

Non devono presentare il modello i contribuenti per i quali ricorre una o più delle **«cause di esclusione»**.

Codici di esclusione, che devono essere indicati nell'apposita Casella posta nel primo Rigo dei Quadri RE, RF, RG come di seguito riportati:

**Codice di
Esclusione**



	RE1	Codice attività ¹		ISA: cause di esclusione ²	
Determinazione del reddito	RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica		Compensi convenzionali ONG	
				¹	²
				,00	,00

ESCLUSIONI

- 1 **Inizio** dell'attività nel corso del periodo d'imposta.
- 2 **Cessazione** dell'attività nel corso del periodo d'imposta.
- 3 **Ammontare di ricavi dichiarati** di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) o compensi di cui all'art. 54, comma 1, TU IR, **superiore a 5.164.569 euro**; Ai fini del riscontro delle condizioni per l'esclusione dall'applicazione degli indici individuate al punto 3, si evidenzia che i relativi decreti di approvazione possono prevedere che ai ricavi o ai compensi debbano essere sommati o sottratti ulteriori componenti di reddito.
- 4 Periodo di **non normale svolgimento dell'attività**;
- 5 Determinazione del **reddito con criteri "forfetari"** (agriturismo , allevamento ecc.).
- 6 Classificazione in una **categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel Modello ISA approvato per l'attività esercitata.**

7 Esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilità fiscale relativo **all'attività prevalente superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati** (in tale caso deve, comunque, essere compilato il **Modello ISA**)

8 Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

9 Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

10 Imprese sociali di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

11 Società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi



Roma, 02 agosto 2019

Pag. 19-20

...<<Con riferimento alle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA, vale la pena sottolineare che **non sono** state riproposte dal legislatore le limitazioni previste dalla normativa relativa alle cause di esclusione dall'applicazione degli studi di settore introdotte con la legge finanziaria per il 2007.

La legge del 27 dicembre 2006, n. 296 aveva, infatti, superato alcune cause di esclusione dall'applicazione degli studi di settore prevedendo che, in caso di soggetti che iniziano o cessano la propria attività nel corso del periodo di imposta, **la relativa causa di esclusione non rilevasse** nei confronti dei soggetti che:

- **avevano cessato l'attività ed entro sei mesi l'avevano nuovamente intrapresa;**
- **avevano iniziato (o meglio "continuato"), una attività precedentemente svolta da altri soggetti.>>**

Contribuenti Minimi e Forfettari???

Non è previsto alcun codice di esclusione , essi sono tenuti a compilare il Quadro LM nel quale non è richiesto l'indicazione della causa di esclusione

Esempi/approfondimenti codici di esclusione:



CODICE 4



CODICE 6



CODICE 7

4 Periodo di **non normale svolgimento dell'attività**

A titolo esemplificativo:

- a) il periodo in cui l'impresa è in **liquidazione ordinaria**, oppure in **liquidazione coatta amministrativa o fallimentare**;
- b) il periodo in cui l'impresa **non ha ancora iniziato l'attività produttiva** prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
 - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause indipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
 - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività;
 - è svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento dell'attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;

- c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto il periodo d'imposta a causa della ristrutturazione di **tutti i locali** in cui viene esercitata l'attività;
- d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno ceduto in **affitto l'unica azienda**;
- e) il periodo in cui il contribuente **ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio**, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- f) **la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata.**

È il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività "Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria" (codice attività - 46.32.20, compreso nell'ISA AM21U) e da maggio in poi quella di "Trasporto con taxi" (codice attività - 49.32.10 - compreso nell'ISA AG72U).

Al contrario, non costituisce causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) **siano contraddistinte da codici attività compresi nello stesso ISA**;

- g) per i **professionisti**, il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per la maggior parte dell'anno a causa di **provvedimenti disciplinari**;
- h) nel caso di **eventi sismici**:
- se vi sono **danni ai locali** destinati all'attività d'impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli **totalmente o parzialmente inagibili** (attestati dalle relative perizie e tecniche o dall'esito dei controlli della protezione civile) e non più idonei all'uso;
 - se vi sono **danni rilevanti alle scorte di magazzino** (certificabile a seguito di apposita perizia tecnica) tali da causare la sospensione prolungata del ciclo produttivo;
 - per i contribuenti **che, successivamente all'evento sismico, indipendentemente dai danni subiti, non hanno potuto accedere ai locali di esercizio dell'attività in quanto ricadenti in aree di divieto assoluto d'accesso** per la maggior parte del periodo d'imposta successivo al terremoto;
 - per i contribuenti che hanno **subito una riduzione significati va, se non la sospensione dell'attività, in quanto aventi come unico o principale cliente un soggetto ubica to nell'area del sisma il quale, a sua volta, a causa degli eventi sismici** ha interrotto l'attività per la maggior parte del periodo d'imposta successivo al terremoto.

6 Classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel Modello ISA approvato per l'attività esercitata.

Questa ipotesi si verifica con riguardo ai contribuenti che sono stati classificati in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dell'ISA.

È il caso di un **soggetto che svolge**, ad esempio, una determinata attività in qualità di **lavoratore autonomo**, mentre **l'ISA** relativo all'attività stessa **richiede dati contabili** che provengono esclusivamente da **attività d'impresa**.

In questo caso lo stesso soggetto può far valere la causa di esclusione dalla compilazione e dall'applicazione dell'ISA.

Se il contribuente si è classificato in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal Quadro degli elementi contabili contenuto nel Modello ISA approvato per la sua attività, avrà, innanzitutto, **cura di verificare se ha commesso errori di classificazione**. Se il codice attività è corretto, ma non c'è corrispondenza tra gli elementi contabili richiesti nel modello per gli ISA e quelli indicati dal contribuente nei Quadri RE, RF o RG della dichiarazione Mod. REDDITI, a causa della diversa qualificazione reddituale effettuata dal contribuente, non si applicano gli ISA

7 Esercizio di due o più attività di impresa...

ESCLUSIONE CON OBBLIGO DI COMPILARE IL
PROSPETTO MULTIATTIVITA'

I contribuenti che esercitano **due o più attività d'impresa**, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico ISA, superi il **30%** dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati

Nel Prospetto occorre indicare:

nel **Rigo 1** , il codice ISA e il totale dei ricavi derivanti dalle attività rientranti nell'ISA afferente l'attività prevalente;

nel **Rigo 2** , il codice attività e i relativi ricavi, derivanti dall'attività secondaria. L'attività secondaria è quella associata al maggior ammontare dei ricavi derivanti dalla attività che non è compresa nell'ISA per cui si presenta il Modello;

nel **Rigo 3** , i ricavi derivanti dalle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi, al netto del prezzo corrisposto al fornitore. *



nel **Rigo 4** , i ricavi derivanti da attività non indicate nei Righi precedenti.

Imprese multiattività	1	Prevalente	ISA		Ricavi	,00
	2	Secondaria	CODICE ATTIVITÀ		Ricavi	,00
	3	Aggi o ricavi fissi			Ricavi	,00
	4	Altre attività			Ricavi	,00



Ad esempio:

- degli aggravi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio , valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendente mente dal regime di contabilità adottato;
- dei ricavi derivanti dalla gestione di ricevitorie; dalla vendita di schede e ricariche telefoniche, schede e ricariche prepagate per la visione di programmi pay per-view, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, lotto;
- dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici;

Il Prospetto non deve essere compilato qualora i ricavi delle attività accessorie siano pari o inferiori al 30%.

Al fine di verificare il superamento delle soglie il contribuente è tenuto all'annotazione separata in contabilità o nei registri dei ricavi derivanti dalle diverse attività .

ESEMPIO:

- Ricavi derivanti dall'attività X (ISA AM01U) 250.000 (25%)
- Ricavi derivanti dall'attività Y (ISA AM02U) 650.000 (65%)
- Ricavi derivanti dall'attività Z (ISA AD02U) 100.000 (10%)
- Totale ricavi 1.000.000. Supponiamo che per le precedenti attività non siano stati percepiti aggi.
- Il contribuente, in tale ipotesi, compila il modello ISA AM02U, con l'indicazione dei dati (contabili ed extracontabili) riferiti all'intera attività d'impresa esercitata.
- Nel prospetto Imprese multiattività indica:
 - al rigo 1, il codice dell'ISA "AM02U" e i ricavi pari a 650.000;
 - al rigo 2 il codice attività afferente l'attività X e i ricavi pari a 250.000;
 - al rigo 4, i ricavi pari a 100.000 afferenti l'attività Z.

Per l'individuazione del codice attività da indicare nel frontespizio del modello oggetto di compilazione, si deve far riferimento al codice inerente l'attività da cui deriva il maggior ammontare dei ricavi/compensi tra quelle per le quali è stato approvato l'ISA da applicare.

Errata o mancata comunicazione della variazione del codice

Se il contribuente non ha comunicato la variazione del codice attività o lo ha fatto in modo errato può indicare il corretto codice attività nel modello REDDITI 2019 e presentare la dichiarazione di variazione dati agli Uffici territoriali delle Direzioni Provinciali dell'Agenzia delle entrate entro il termine di presentazione del modello REDDITI 2019 (art. 35, comma 3, del D.P.R. 633/72); in questo caso non si applicano le sanzioni (risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 112/E del 6 luglio 2001).

Non è necessario presentare la dichiarazione di variazione dati in caso di modifica dell'attività prevalente in relazione a codici attività già comunicati all'Amministrazione finanziaria; è sufficiente, in tal caso, che il codice dell'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello ISA, nel relativo quadro contabile della dichiarazione dei redditi (RE, RF, RG) e nel quadro VA della dichiarazione IVA.

**il Provvedimento n.
126200/2019 Agenzia delle
Entrate
del 10 maggio 2019**

- ❖ modalità per l'accesso agli **ulteriori dati**, tramite il **Cassetto fiscale** e definizione delle procedure che i **soggetti incaricati** alla trasmissione telematica devono seguire per l'acquisizione massiva dei dati
- ❖ precisazioni e chiarimenti in merito ai **punteggi** dei livelli di affidabilità

Cosa sono i *'dati ulteriori'*

Sono una serie di dati ed informazioni, forniti direttamente dall'Agenzia delle Entrate sotto forma di file XML prelevabili dai contribuenti direttamente dal proprio Cassetto Fiscale, **che dovranno essere importati nell'apposito software di calcolo per concorrere**, unitamente ai dati contabili ed extracontabili, **alla valutazione dell'affidabilità fiscale** del contribuente attraverso l'attribuzione di un punteggio da 1 a 10.

Prospettiva ultrannuale

La maggior parte dei dati deve essere fornita in una prospettiva ultrannuale: ad esempio sono previsti otto anni di monitoraggio per gli ammortamenti, i canoni relativi ai beni immobili e altre voci reddituali e patrimoniali (quali il valore dei beni strumentali e dei beni in leasing).

Informazioni di natura non reddituale

Nei 'dati ulteriori' affluiscono anche altre informazioni di natura non prettamente reddituale quali ad esempio il valore delle operazioni di ristrutturazione o dei canoni di locazione risultanti nel Registro Locazioni Immobiliari

Considerazioni

L'elenco dunque è molto vario e prevede che vengano inserite nel software Gerico una serie di informazioni che **mai prima d'ora** erano state prese in considerazione negli strumenti di controllo o valutazione del contribuente utilizzati dall'Agenzia.

Allegato 1 - Ulteriori dati per l'applicazione degli Isa per il periodo d'imposta 2018

Gli **ulteriori elementi** necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili **per il periodo d'imposta 2018** sono di seguito riportati:

- Rimanenze finali di prodotti finiti, materie prime e merci relative al periodo d'imposta precedente;
- Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso relative al periodo d'imposta precedente;
- Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale relative al periodo d'imposta precedente;
- Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR relative al periodo d'imposta precedente;
- Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi di imposta precedenti;
- Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta precedente;

- Reddito relativo al periodo d'imposta precedente;
- Reddito relativo a due periodi d'imposta precedenti;
- Reddito relativo a tre periodi d'imposta precedenti;
- Reddito relativo a quattro periodi d'imposta precedenti;
- Reddito relativo a cinque periodi d'imposta precedenti;
- Reddito relativo a sei periodi d'imposta precedenti;
- Reddito relativo a sette periodi d'imposta precedenti;
- Numero di periodi d'imposta in cui è stata presentata una dichiarazione con reddito negativo nei sette periodi d'imposta precedenti;
- Condizione di "**Lavoro dipendente**" risultante dalla "**Certificazione Unica**";
- Condizione di "**Pensionato**" risultante dalla "Certificazione Unica";
- **Numero incarichi** risultanti dalla "Certificazione Unica";
- Importo dei compensi percepiti risultanti dalla "Certificazione Unica";
- **Anno di inizio attività risultante in "Anagrafe Tributaria**»;
- **Canoni da locazione** desumibili dal modello Registro Locazioni Immobili;

- Valore delle operazioni da ristrutturazione desumibile dall'archivio dei **Bonifici per ristrutturazione**;
- Presenza del contribuente nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione;
- Ricavi dichiarati nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione;
- Percentuale di attività da interventi di ristrutturazione dichiarata nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione;
- Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell'art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi) dichiarati nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione;
- Rimanenze finali di prodotti finiti relative al periodo d'imposta precedente;
- Rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale relative al periodo d'imposta precedente;
- Valore della produzione dichiarato nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione;
- **Numero di modelli CU nei quali il contribuente risulta essere l'incaricato alla presentazione telematica**;
- Coefficiente individuale per la stima dei ricavi/compensi;
- Coefficiente individuale per la stima del valore aggiunto;
- Numero di periodi d'imposta in cui è stata presentata una dichiarazione nei sette periodi d'imposta precedenti;

- Ammortamenti per beni mobili strumentali (**media dei sette periodi d'imposta precedenti**);
- Canoni relativi a beni immobili (media dei sette periodi d'imposta precedenti);
- Costi specifici: Carburanti e lubrificanti (media dei sette periodi d'imposta precedenti);
- Costo del venduto e per la produzione di servizi (media dei sette periodi d'imposta precedenti);
- Postazioni di lavoro (per taglio, acconciatura, ecc.) (media dei sette periodi d'imposta precedenti);
- Tumulazioni (media dei sette periodi d'imposta precedenti);
- Spese per lavoro dipendente al netto dei compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (media dei sette periodi d'imposta precedenti);
- Spese per prestazioni rese da professionisti esterni (media dei sette periodi d'imposta precedenti);
- Costi produttivi (media dei sette periodi d'imposta precedenti);
- Totale spese per servizi (media dei sette periodi d'imposta precedenti);
- Valore dei beni strumentali mobili in proprietà e in leasing (media dei sette periodi d'imposta precedenti).

Roma, 02 agosto 2019

Pag. 13

<<....Nel caso in cui l'ISA venga calcolato dal contribuente **senza modificare i dati forniti dall'Agenzia**, l'esito dell'applicazione dello stesso sarà ordinariamente non soggetto a contestazioni da parte dell'Agenzia per quanto attiene ai valori delle variabili precalcolate fornite e non modificate.

Alcuni dei dati forniti dall'Agenzia sono **non modificabili**: con riferimento a tali dati, il contribuente che rilevi disallineamenti potrà fornire elementi esplicativi compilando le apposite "**note aggiuntive**".>>

I dati **contabili ed extracontabili** saranno inseriti su **Gerico** da chi **predispone il dichiarativo** (contribuente o intermediario), i 'dati ulteriori' saranno reperiti e trasposti nel medesimo importando dal cassetto fiscale il **file XML fornito dall'Agenzia delle Entrate**.

Il contribuente può accedere direttamente al proprio cassetto fiscale, al fine di effettuare il prelievo del file contenente i dati aggiuntivi, utilizzando uno dei seguenti strumenti di autenticazione:

- credenziali dispositive Fisconline/Entratel rilasciate dall'Agenzia delle Entrate, con le modalità indicate nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle Entrate;
- Carta Nazionale Dei Servizi (CNS) O Identità SPID Di Cui All'articolo 64 Del Decreto Legislativo 7 Marzo 2005, N. 82 (Codice Dell'amministrazione Digitale);

L'intermediario deve disporre di un'apposita autorizzazione da parte del cliente. L'autorizzazione può essere costituita, alternativamente:

- Dalla delega di accesso al Cassetto Fiscale;
- Da una specifica delega finalizzata al solo prelievo del file XML afferente i dati aggiuntivi ai fini ISA.

procedere con l'inoltro della richiesta telematica di rilascio delle informazioni all'Agenzia.

Prelievo del file da parte dell'intermediario già delegato all'accesso al cassetto fiscale del contribuente

Il soggetto incaricato della trasmissione telematica sarà tenuto a trasmettere all'Agenzia delle Entrate, attraverso, **un file** contenente **l'elenco dei contribuenti ai quali risulta attiva la delega alla consultazione del cassetto fiscale e per i quali si richiedono tali dati.**

L'attivazione della **fornitura massiva** dei dati è in ogni caso subordinata alla **positiva verifica** che la **delega** alla consultazione del cassetto fiscale dei deleganti **sia attiva alla data di invio della richiesta**

Prelievo del file da parte **dell'intermediario non delegato all'accesso al cassetto fiscale** del contribuente

Dopo aver acquisito la delega, l'intermediario dovrà **trasmettere telematicamente**, tramite Entratel, il **file** contenente **l'elenco dei contribuenti** che gli hanno rilasciato la delega.

Nel file deve essere riportata **una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000**, con cui **l'intermediario dichiara** di aver ricevuto **specifico delega** ai fini dell'acquisizione dei dati indicati in allegato 1 del Provv. n. 126200/2019, **che gli originali delle deleghe sono conservati per 10 anni presso la sua sede o ufficio**, e che **i dati** dei deleganti e delle deleghe indicati nel file **corrispondono a quelli riportati negli originali delle deleghe**.

Prelievo del file da parte **dell'intermediario non delegato all'accesso al cassetto fiscale** del contribuente

- la delega ha **validità limitata all'anno** oggetto di dichiarazione;
- viene conferita in **forma libera**;
- ogni delega deve essere corredata da una **copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore**;
- il tutto deve essere **conservato per 10 anni**, a disposizione per gli eventuali controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Trattandosi di una raccolta dati, è opportuno verificare che sia già stata rilasciata in precedenza informativa privacy

**DELEGA PER L'ACQUISIZIONE DEGLI ULTERIORI DATI NECESSARI AI FINI DELL'APPLICAZIONE
DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2018**

Contribuente delegante

Il sottoscritto / La sottoscritta _____

Fac-simile delega

Codice fiscale:	
Cognome e nome:	
Luogo e data di nascita:	
Residenza:	

- in proprio
 in qualità di legale rappresentante di:

Codice fiscale:	
Ragione sociale:	
Sede legale:	

CONFERISCE DELEGA

Intermediario Delegato

Codice fiscale:	
Cognome e nome - Ragione sociale:	
Luogo e data di nascita:	
Indirizzo:	

All'accesso ed all'acquisizione, anche in forma massiva, degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2018.

Luogo e data _____

Firma (per esteso e leggibile) _____

Allegato copia di documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

Il provvedimento prevede che:

- ❖ i dati delle deleghe raccolte siano cronologicamente annotati, giornalmente, su un apposito **registro delle deleghe**;
- ❖ i dati dei contribuenti deleganti vengano poi **trasmessi telematicamente** dall'intermediario all'Agenzia delle entrate, correlati **dai dati di riscontro**, ovvero informazioni rilevabili da dichiarativi presentati dal contribuente in precedenza, a comprovare che l'intermediario ha accesso alle informazioni del contribuente (nella **dichiarazione IVA 2018 – Periodo d'imposta 2017 o, in assenza** , nel modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli **studi di settore 2018 – Periodo d'imposta 2017** presentata da ciascun soggetto delegante

I dati delle deleghe vengono verificati dall'AdE solo se corretti rendono possibile il recapito dei dati nel cassetto fiscale del delegato

Controlli sulle deleghe senza cassetto fiscale

L'A.d.E. effettua **controlli sulle deleghe** acquisite anche presso le sedi degli intermediari e richiede, **a campione, copia delle deleghe e dei documenti di identità.**

In tal caso i soggetti interessati **trasmettono** i suddetti **documenti**, tramite **PEC, entro 48** ore dalla richiesta.

Qualora fossero **riscontrate irregolarità** nella gestione delle deleghe si procede alla **revoca dell'abilitazione alla trasmissione telematica.**

Restano ferme la **responsabilità civile** e l'applicazione delle **sanzioni penali.**

REGISTRO DELLE DELEGHE

- **giornalmente** le deleghe **devono essere numerate progressivamente** in ordine di ricezione ed annotate su un **apposito registro**, tenuto in forma libera (è sufficiente anche un semplice foglio di calcolo) individuando uno o più responsabili per la gestione delle suddette.
- Le informazioni che devono essere riportate sono le seguenti:
 - numero progressivo e data della delega;
 - codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;
 - estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega.

Esiti richieste inoltrate

Per le **richieste regolarmente pervenute entro 5 giorni dalla data della richiesta medesima si riceve il file con gli ulteriori dati.**

CASO CONTRARIO

Sempre entro **5 giorni dall'invio**, il sistema fornisce, nella sezione **Ricevute un file**, identificato dallo stesso protocollo telematico della richiesta, **contenente l'elenco degli eventuali errori** riscontrati nelle richieste trasmesse, con la relativa diagnostica.


In caso di **errori** riscontrati nelle richieste trasmesse, la consegna del file **non avviene**.

E' necessario **inviare un nuovo file**, contenente i dati corretti.

È possibile **annullare una richiesta non ancora elaborata** mediante invio telematico di un file contenente il protocollo telematico della richiesta che si intende annullare.

Entro venti giorni lavorativi dalla data in cui sono stati resi disponibili i file contenenti i dati indicati in allegato 1 del provvedimento, l'Agenzia delle Entrate è tenuta a cancellarli dall'area autenticata del sito internet dei servizi telematici.

REGIME PREMIALE



PAGELLA
IMPRENDITORE



Roma, 02 agosto 2019

Pag. 23-28

Punteggio di affidabilità fiscale	EVENTUALI VANTAGGI E DECORRENZA
≤ 6	Possibili controlli sulla posizione fiscale del contribuente da parte dell'Agenzia delle Entrate.
≥ 8	<ul style="list-style-type: none"> • Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d'importo <ul style="list-style-type: none"> - non superiore 50.000 euro annui relativi all'IVA, maturati nell'annualità 2019 (DICHIARAZIONE IVA 2020) e a 20.000 euro relativi a imposte dirette e IRAP, maturati nel periodo d'imposta 2018 (REDDITI 2019) • esonero dal visto di conformità sulla compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri del periodo d'imposta 2020, per crediti d'importo non superiore a 50.000 euro l'anno anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento ex artt. 43, comma 1 del DPR 600/73 e 57, comma 1 del DPR 633/72.
≥ 8,5	<ul style="list-style-type: none"> • Tutti i benefici già elencati ai punti precedenti e in aggiunta: • esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici ex artt. 39, comma 1, lett. d), secondo periodo, DPR n. 600/73 e 54, comma 2, secondo periodo, DPR n. 633/72
≥ 9	<ul style="list-style-type: none"> • Tutti i benefici già elencati ai punti precedenti e in aggiunta • l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative e delle società "in perdita sistematica" – che DOVREBBE OPERARE GIA' DAL MODELLO REDDITI 2019, PERIODO D'IMPOSTA 2018 • l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (c.d. "redditometro") ex art. 38, DPR n. 600/73, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato

La compensazione del credito Iva annuale

In considerazione del fatto che il termine di presentazione della dichiarazione Iva annuale relativa al periodo di imposta 2018 **è scaduto il 30 aprile scorso**, il decreto prevede l'esonero dall'apposizione del visto di conformità solo per il credito che maturerà nel periodo di **imposta 2019**. Per cui, il contribuente con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2019 (i cui dati ovviamente riguardano l'anno d'imposta 2018) verificherà il raggiungimento del livello di affidabilità pari a 8, e se l'esito sarà positivo, il credito compensabile senza visto ai fini Iva sarà quello riferibile al successivo periodo d'imposta ovvero il 2019. **La relativa compensazione potrà essere effettuata con decorrenza dal 1° gennaio 2020**. A ben vedere la compensazione dovrebbe poter essere effettuata sin dal 1° gennaio 2020, senza presentare preventivamente la dichiarazione Iva annuale ed attendere i dieci giorni successivi in quanto, la fattispecie relativa all'esonero dall'apposizione del visto di conformità per i crediti Iva utilizzabili in compensazione fino a 50.000 euro, dovrebbe essere equiparata alla situazione del contribuente che utilizza in compensazione il credito Iva fino a 5.000 euro. Se in tal caso non è necessario presentare preventivamente la dichiarazione annuale Iva, la medesima soluzione dovrebbe valere nei casi in cui sarà consentito l'esonero dall'apposizione del visto di conformità fino a 50.000 euro.

La compensazione dei crediti Iva infrannuali

Il regime premiale prevede l'esonero dall'apposizione del visto anche ai fini dell'utilizzo in compensazione dei crediti Iva infrannuali. L'esonero, consentito fino all'importo annuale massimo di 50.000 euro, riguarda i crediti Iva relativi al periodo di imposta 2020, quindi successivi rispetto al credito Iva annuale maturato nell'anno 2019.

Per cui qualora il contribuente dovesse raggiungere il livello di affidabilità necessario ai fini dell'esonero, con riferimento ai dati della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2018, potrà utilizzare in compensazione senza visto i crediti Iva relativi ai primi tre trimestri del periodo di imposta 2020.

In tal caso, però, come previsto dalla disciplina ordinaria, il contribuente dovrà presentare preventivamente il modello TR con l'evidenziazione del credito che intende utilizzare in compensazione.

NOTA BENE

Il provvedimento direttoriale non ha mancato di precisare come la **soglia di 50.000 euro**, ai fini dell'esonero dall'apposizione del visto di conformità, debba essere intesa come "cumulativa" ovvero riferibile a tutte le richieste di compensazione effettuate nel 2020.

Questa precisazione non è di poco conto, infatti, alla luce di quanto precedentemente illustrato, il contribuente potrebbe trovarsi nel periodo di imposta 2020, nella condizione di utilizzare in compensazione il credito annuale Iva, maturato nell'anno 2019, ma anche i crediti Iva relativi ai primi tre trimestri dell'anno 2020.

Alla luce di quanto stabilito dal provvedimento il limite dei 50.000 euro è da ritenere applicabile sia all'uno sia all'altro.

Per cui ad esempio qualora il contribuente abbia utilizzato in compensazione il credito Iva dell'anno 2019, con le ritenute d'acconto scadenti il 16 marzo 2020 per un importo pari a 47.000 euro lo stesso potrà utilizzare liberamente, quindi senza visto, il credito dei primi tre trimestri dell'anno 2020, per l'importo residuo di 3.000 euro raggiungendo così il limite massimo di 50.000 euro. Per le successive operazioni di compensazione, quindi, oltre la predetta soglia complessiva di 50.000 euro, richiederà l'apposizione del visto di conformità.

“posizioni a rischio”

Provvedimento n. 126200/2019

“Ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, previste dal comma 14 dell'articolo 9-bis del decreto, l'Agenzia delle entrate tiene conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6.”



ATTENZIONE - Per cui tutti i contribuenti che otterranno un punteggio di affidabilità fiscale minore o uguale a sei saranno passibili di eventuali attività accertative da parte dell'Amministrazione finanziaria.

POSSIBILITÀ PER I CONTRIBUENTI



integrare i dati dichiarativi per migliorare il valore dell'indice sintetico di affidabilità anche al fine di accedere agli specifici benefici correlati e graduati rispetto ai diversi livelli di affidabilità

indicare ulteriori elementi positivi di reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, determinando così anche un corrispondente maggior volume di affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto



L' adeguamento **spontaneo in dichiarazione** che andrà sotto il nome di «*ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità fiscale*», avrà l'effetto di adeguare su base volontaria il reddito dichiarato dal contribuente al fine di migliorare la valutazione di affidabilità fiscale del medesimo agli occhi del fisco.

Quadro RE	RE5 Compensi non annotati nelle scritture contabili	ISA	2	,00	,00
Quadro RG	RG5 Ricavi non annotati nelle scritture contabili	ISA	2	,00	,00
Quadro RF	RF12 Ricavi non annotati	ISA	2	,00	,00

L'adeguamento in dichiarazione non costituirà un obbligo per il contribuente

Maggiori corrispettivi ai fini IVA

SEZIONE XXI Ulteriori componenti positivi ai fini IVA - Indici sintetici di affidabilità fiscale	RQ80	Maggiori corrispettivi	Imposta
		1	2
		,00	,00
SEZIONE XXIII-A			

Maggiori ricavi IRAP

IRAP 2019



PERIODO D'IMPOSTA 2018

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO IQ
PERSONE FISICHE

Mod. N.

--	--	--

		ISA: ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI		
		Maggiori ricavi	Maggiori compensi	
		1	2	
Sez. I	IQ1 Ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g) del TUIR	,00	,00	,00
Imprese art. 5-bis	IQ2 Variazioni delle rimanenze finali di cui agli artt. 92, 92-bis e 93 del TUIR			,00
D.Las. n. 446				

La dichiarazione dei **maggiori importi non comporterà l'applicazione di sanzioni e interessi** a condizione che il versamento delle relative imposte venga effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di effettuare il pagamento rateale.

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50

Art. 9 bis

Comma 10. La dichiarazione degli importi di cui al comma 9 non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

6494 denominato
"ISA - Indici sintetici di
affidabilità fiscale –
integrazione
IVA



Roma, 02 agosto 2019

Pag. 22

ATTENZIONE!

Da segnalare che, a differenza degli Studi di Settore nei quali il contribuente che risultava “non congruo” aveva quale unica facoltà quella di adeguarsi, con determinate modalità e tempi, ai valori indicati da GE.RI.CO(minimo-puntuale)., calcolati sulla base dei ricavi o compensi dichiarati, negli Isa il contribuente potrà decidere la misura dell’adeguamento che desidera porre in essere in funzione del livello di affidabilità fiscale che intende raggiungere. Alla luce di quanto sin qui esposto, appare evidente che, essendo il livello di adeguamento direttamente proporzionale al punteggio fiscale restituito dagli Isa, da esso dipenderanno anche i benefici premiali di cui il medesimo potrà beneficiare.

LE SANZIONI E L'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO CON CHI NON È IN LINEA CON GLI ISA

**Basso punteggio ottenuto
(provv. 126200/19: fino a 6)**



**Rischio inserimento in apposite liste
selettive per i controlli fiscali
dell'A.d.E. e GdF**

**Omessa presentazione modello ISA
o presentazione con dati inesatti o
incompleti**



**Sanzione amministrativa da 250 a
2.000 euro (articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471)**

Omessa presentazione modello ISA



**Accertamento induttivo, previo
contraddittorio, dei redditi dell'Irap e
dell'Iva**

L'utilizzo degli ISA per l'esercizio delle attività di controllo

ISA senza accertamento

...Oltre che un mezzo per riconoscere dei benefici è uno **strumento** per individuare le posizioni più a rischio **per la successiva fase di controllo**. Diversamente dagli studi di settore, **non è previsto** un accertamento **fondato sugli «scostamenti»** degli ISA.

Né è previsto il contraddittorio prima che l'ufficio emetta un avviso di accertamento. In pratica per coloro che **non raggiungeranno la sufficienza** entreranno nelle liste di controllo, **ma non riceveranno** un avviso di accertamento da Isa, in quanto **saranno sottoposti** ad un **ordinaria verifica** che, se nel caso, genererà un **avviso di accertamento** fondato su **elementi diversi dagli ISA** come ad esempio indagini finanziarie, sostenimento di spese eccessive rispetto al reddito dichiarato...



CIRCOLARE N. 17

Roma, 02 agosto 2019

Pag. 28 - 29



Note Aggiuntive

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente. (Per ulteriori precisazioni vedi il punto 4 del Provvedimento di approvazione delle presenti istruzioni).

Attestazione

I CAF imprese, i professionisti abilitati - sopra menzionati - e i dipendenti delle associazioni di categoria in possesso dei requisiti di legge (art. 12, comma 2, Dlgs n. 546 del 1992) possono rilasciare, su richiesta del contribuente, l'attestazione delle cause che spiegano la non congruità dei ricavi o dei compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore e/o le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai predetti studi.

ATTENZIONE

Nella scheda "Note aggiuntive" dell'applicazione GERICO è richiesta l'indicazione delle cause che hanno determinato l'attestazione della non congruità dei ricavi o dei compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore e/o delle cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai predetti studi.

**4. QUADRO B – UNITÀ LOCALI DESTINATE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ**

Nel quadro B sono richieste informazioni relative alle unità locali e agli spazi che, a qualsiasi titolo, sono utilizzati per l'esercizio dell'attività. Per indicare i dati relativi a più unità locali è necessario compilare un apposito quadro B per ciascuna di esse. I dati da indicare sono quelli riferiti a ciascuna unità locale utilizzata nel corso del periodo d'imposta, indipendentemente dalla sua esistenza alla data di chiusura del periodo d'imposta. Nel caso in cui nel corso del periodo d'imposta si sia verificata l'apertura e/o la chiusura di una o più unità locali, nelle note esplicative, contenute nella procedura applicativa GE.RI.CO., dovrà essere riportata tale informazione con l'indicazione della data di apertura e/o chiusura. La superficie da indicare è quella effettiva.

In particolare, indicare:

**Comunicato stampa AdE del 28 giugno 2007**

«...elenco cause giustificative non congruità per dichiarazione e per attestazione intermediari»

- non normalità economica riferita ai singoli indicatori
- marginalità economica
- altre condizioni particolari o specifiche

NOTE AGGIUNTIVE

CONTRADDITORIO ANTICIPATO!!!

- Cancellata la variabile del tempo impiegato dedicato alla professione
- Modifica dati precompilati da parte del contribuente
- Indicatori di anomalia dei costi residuali di gestione
 - A) tassa smaltimento rifiuti (regime di cassa)
 - B) deduzione forfettarie
 - C) spese di ristrutturazione professionista

Precompilati da scaricare a partire dal 03/09/2019

ISA
2019

Indici sintetici di affidabilità fiscale

Istruzioni AG40U



1. GENERALITÀ

Questo modello deve essere compilato dai soggetti che svolgono, con riferimento al periodo d'imposta 2018, come attività prevalente una o più tra le attività di seguito elencate:

- "Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione" - 41.10.00;
- "Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione" - 42.99.01;
- "Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri" - 68.10.00;
- "Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)" - 68.20.01;
- "Affitto di aziende" - 68.20.02.

ISA
2019

Indici sintetici di affidabilità fiscale

Istruzioni AG50U



1. GENERALITÀ

Questo modello deve essere compilato dai soggetti che svolgono, con riferimento al periodo d'imposta 2018, come attività prevalente una o più tra le attività di seguito elencate:

- "Intonacatura e stuccatura" - 43.31.00;
- "Rivestimento di pavimenti e di muri" - 43.33.00;
- "Tinteggiatura e posa in opera di vetri" - 43.34.00;
- "Attività non specializzate di lavori edili (muratori)" - 43.39.01;
- "Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca" - 43.39.09;
- "Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici" - 43.99.01.

1. GENERALITÀ

Questo modello deve essere compilato dai soggetti che svolgono, con riferimento al periodo d'imposta 2018, come attività prevalente una o più tra le attività di seguito elencate:

- “Attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l'edilizia” – 39.00.01;
- “Costruzione di edifici residenziali e non residenziali” – 41.20.00;
- “Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali” – 42.11.00;
- “Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane” – 42.12.00;
- “Costruzione di ponti e gallerie” – 42.13.00;
- “Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi” – 42.21.00;
- “Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni” – 42.22.00;
- “Costruzione di opere idrauliche” – 42.91.00;
- “Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca” – 42.99.09;
- “Demolizione” – 43.11.00;
- “Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno” – 43.12.00;
- “Trivellazioni e perforazioni” – 43.13.00;
- “Realizzazione di coperture” – 43.91.00;
- “Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca” – 43.99.09.

Nuova fornitura dati ISA precalcolati resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate: indicazioni operative

L'Agenzia delle Entrate ha di recente comunicato tramite avvisi telematici o con apposite email che per i codici ISA **AG40U - AG50U - AG69U** saranno nuovamente resi disponibili i dati ISA precalcolati da utilizzare nella determinazione dell'indice di affidabilità. Ciò in particolare riguarda il dato relativo al "Valore delle operazioni da ristrutturazione desumibile dall'archivio dei Bonifici per ristrutturazione".

A titolo informativo, l'avviso telematico dell'Agenzia delle Entrate che comunica la nuova fornitura di dati ISA precalcolati dovrebbe essere disponibile all'interno della "scrivania" telematica dell'intermediario, nella sezione "MESSAGGI PERSONALIZZATI".

La mia scrivania

MESSAGGI PERSONALIZZATI

Comunicazione relativa allo scarico massivo degli ISA AG40U, AG50U e AG69U scaricabili prima del 24/05/2019

Il nuovo file dei dati ISA precalcolati è invece disponibile all'interno della sezione "Richiesta precalcolate ISA".

Si evidenzia a tal proposito che l'Agenzia delle Entrate:

- elimina le forniture rese disponibili dopo un determinato arco temporale (solitamente venti giorni), per cui le forniture in precedenza già acquisite **non** dovrebbero essere più disponibili
- **non** ha contrassegnato la nuova fornitura con una nuova data e con un nuovo nome file.

Inoltre si evidenzia che la nuova fornitura di dati ISA precalcolati fornita dall'AdE contiene i dati di tutti i contribuenti per cui l'intermediario ha inviato la comunicazione di richiesta dati e può quindi comprendere anche dati ISA precalcolati che **non** prevedono alcuna differenza rispetto alla fornitura precedente.

Richiesta Precalcolate ISA

Lista file Elaborati

Protocollo	Nome file	Data fornitura	Documenti Totali	Operazione
19070412224059696	PIS19_S000_19070412224059696	04/07/19	4	
19060613022122503	PIS19_S000_19060613022122503	06/06/19	53	
19060518574060049	PIS19_S000_19060518574060049	05/06/19	190	

....ULTIME BATTUTE....

23 agosto 2019

Versione ISA 1.06

30 agosto 2019

Versione ISA 1.07 (disponibile in versione invisibile verosimilmente da un lunedì 09 settembre)

06 settembre 2019

L'agenzia annuncia l'uscita di una prossima circolare per chiarire ulteriori dubbi. Pubblicato il «pacchetto» dei controlli telematici ISA 2019.

PROFESSIONISTI: CORO UNANIME PER IL RINVIO DEGLI ISA

SEMPLIFICAZIONE



La semplificazione del modello dati prevede la riduzione delle informazioni richieste al contribuente.

